



COMUNE DI ESTE

(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO

SUGLI APPARECCHI DI

TRATTENIMENTO E SVAGO E

SULLE SALE GIOCHI

*(Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931, n. 773
Regolamento Attuativo 6 Maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni)*

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 10.05.2007.

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29.06.2010.

INDICE

Capo I - NORME GENERALI

- Articolo 1 Principi generali
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Durata ed efficacia delle autorizzazioni
- Articolo 4 Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni
- Articolo 5 Requisiti morali dell'esercente
- Articolo 6 Giochi d'azzardo
- Articolo 7 Utilizzo degli apparecchi
- Articolo 8 Informazione al pubblico

Capo II - DELLE SALE GIOCHI

- Articolo 9 Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi
- Articolo 10 Provvedimento autorizzatorio
- Articolo 11 Contingente numerico
- Articolo 12 Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi
- Articolo 13 Domanda per l'apertura di una sala giochi e relativi allegati
- Articolo 14 Trasferimento di sede
- Articolo 15 Esercizio dell'attività
- Articolo 16 Subingresso
- Articolo 17 Variazione di superficie
- Articolo 18 Orari

Capo III - DEGLI APPARECCHI INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL T.U.L.P.S., DELLA LEGGE N. 287/1991 E DEL D.P.R. N. 235/2001

- Articolo 19 Esercizio dell'attività
- Articolo 20 Comunicazione di installazione di apparecchi e congegni di trattenimento e svago all'interno di pubblici esercizi
- Articolo 21 Orari

Capo IV - DEL GIOCO DELLE CARTE

- Articolo 22 Disciplina del gioco delle carte
- Articolo 23 Comunicazione di esercizio del gioco delle carte all'interno di pubblici esercizi

Capo V - DELLE SANZIONI E DELLE NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 24 Sanzioni
- Articolo 25 Norme transitorie
- Articolo 26 Norme finali

REGOLAMENTO SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI

Capo I - NORME GENERALI

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione delle sale biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi");
 - b) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti all'articolo 110 del T.U.L.P.S. da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S., della legge n. 287/1991 e del D.P.R. n. 235/2001.
2. La regolamentazione si ha nel rispetto della normativa nazionale attenendosi ai seguenti principi:
 - a) adeguamento degli esercizi esistenti alle disposizioni legislative vigenti;
 - b) trasparenza e qualità del mercato;
 - c) libera concorrenza e qualità di impresa;
 - d) tutela degli utilizzatori;
 - e) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
 - f) controlli e vigilanza.
3. Nel definire gli indirizzi e i criteri di insediamento degli apparecchi di trattenimento e svago il Comune promuove la consultazione delle Organizzazioni del settore, delle Organizzazioni sindacali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello comunale.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Al fine del presente regolamento:
 - **si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:**
 - a) **quelli di cui all'art. 110, c. 6 - lett. a) del T.U.L.P.S.:** quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 - b) **quelli di cui all'art. 110, c. 6 - lett. b) del T.U.L.P.S.:** quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
 1. il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
 2. la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 3. l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 4. le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 5. le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 6. le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera ⁽¹⁾.
 - c) **quelli di cui all'art. 110, c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.:** quelli elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica,

attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

d) quelli di cui all'art. 110, c. 7 lett. b) del T.U.L.P.S.: quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. ⁽²⁾ **(comma abrogato dal comma 495 dell'ara. 1 della legge 30.12.2004, n. 311 a decorrere dall'1 Gennaio 2005);**

e) quelli di cui all'art. 110, c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro ^{(4);}

f) quelli di cui all'art. 110, c. 7 - bis che riporta invece: Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 Dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14- bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° Maggio 2004 ⁽³⁾.

• **Si definiscono:**

a) **gioco d'azzardo:** si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati all'art. 110 - comma 6 - del T.U.L.P.S., escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie;

b) **esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.:** ai fini del presente regolamento si considerano esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S., della Legge n. 287/1991 e/o del D.P.R. n. 235/2001 i seguenti esercizi:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili;
- ristoranti, fast food, osterie e trattorie;
- alberghi e locande;
- sale pubbliche da gioco chiamate convenzionalmente "sale giochi" ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento;
- circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 235/2001;
- agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;

c) **tabella dei giochi proibiti:** la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco vidimata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse;

d) **tariffa del biliardo:** nelle sale con biliardo deve essere tenuta costantemente esposta a disposizione dei giocatori;

e) **intrattenimento:** l'insieme di modalità e sequenze di gioco;

- f) **costo della partita:** il valore espresso in euro per ciascuna partita;
- g) **gestore:** chi esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
- h) **esercente:** il titolare delle licenze;
- i) **utente:** il giocatore;
- j) **apparecchio o congegno:** il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
- k) **abilità:** la capacità fisica, mentale o strategica richiesta all'utente per il conseguimento del risultato del gioco;
- l) **apparecchio contiguo:** due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza inferiore a 1,5 metri misurati nel punto più vicino fra loro;
- m) **giochi da tavolo:** si intendono per giochi da tavolo quelli tipo risiko, monopoli, scacchi, dama, ecc.,
- n) **area specificamente dedicata:** area non contigua appositamente destinata agli apparecchi di cui all'articolo 110 - commi 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) - perimetrata e segnalata.

Art. 3 - DURATA ED EFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni rilasciate sono a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Attuazione del T.U.L.P.S., così come integrato dal D.P.R. 28.05.2001, n. 311, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.
2. Le denunce di inizio attività di giochi leciti nei pubblici esercizi di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., alla legge n. 287/91 e/o al D.P.R. n. 235/2001 hanno la stessa validità temporale dell'autorizzazione del pubblico esercizio nel quale sono installati.
3. L'autorizzazione comunale, la comunicazione di installazione di apparecchi (di seguito D.I.A. o Denuncia di Inizio Attività), la Tabella dei Giochi Proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenute esposte nel locale e mostrate agli Organi di controllo per gli accertamenti di competenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Art. 4 - REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI.

1. Le autorizzazioni rilasciate devono essere revocate se:
 - a) il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - c) ai sensi dell'art. 99 del T.U.L.P.S. il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 giorni;
 - d) l'esercizio non sia riattivato dopo il periodo di chiusura comunicato che comunque non può essere superiore a tre mesi, salvo proroga per comprovata necessità;
 - e) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art. 153 del Regolamento di Attuazione del T.U.L.P.S..
 - f) il titolare dell'autorizzazione è recidivo o reitera le violazioni previste dall'art. 110 - comma 9 - del T.U.L.P.S..
2. Le comunicazioni di installazione di apparecchi in locali in possesso delle autorizzazioni di cui agli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. , alla legge n. 287/91 e/o al D.P.R. n. 235/2001 decadono d'ufficio se:
 - a) è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente;
 - b) è trasferita di sede o di titolarità l'azienda oggetto di autorizzazione;
 - c) l'esercente perde i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. Le comunicazioni e le autorizzazioni possono essere revocate se non sono rispettati gli orari, i turni di apertura e/o chiusura o le altre limitazione che la Pubblica Autorità decide di stabilire per ragioni di pubblico interesse.

4. Ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., oltre i casi indicati dalla legge, può essere sospesa la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica ed il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
5. Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
6. Le autorizzazioni possono essere revocate anche per inosservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 8 - comma 7 - del presente regolamento.
7. Ai sensi dell'art. 110 - comma 10 - se l'autore degli illeciti di cui ai commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater dell'art. 110 del T.U.L.P.S. è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 689/91, è revocata dal Sindaco con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del DPR 616/77, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 - REQUISITI MORALI DELL'ESERCENTE

1. Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali che hanno potere di gestione attiva nella società devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) non essere mai stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione;
 - b) non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;
 - c) non essere stati sottoposti all'ammonizione od a misura di sicurezza personale od essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - d) le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta;
 - e) le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei figli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto;
 - f) la licenza di pubblico esercizio non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
 - g) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al l'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia).

Art. 6 - GIOCHI D'AZZARDO

1. I giochi devono essere leciti.
2. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
3. E' vietata l'installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Art. 7 - UTILIZZO DEGLI APPARECCHI

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:
 - ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18 a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S. relativamente agli apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) dell'art. 110 del T.U.L.P.S..

Art. 8 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art. 7.
2. Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 c. 8 del T.U.L.P.S.;
5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale o la comunicazione.
6. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
7. Come disposto dall'art. 18 del Regolamento Attuazione T.U.L.P.S. le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

Capo II - DELLE SALE GIOCHI

Art. 9 - APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE E VARIAZIONE DI SUPERFICIE DELLE SALE GIOCHI.

1. L'attività di sala pubblica per biliardi o per altri giochi è soggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi della lettura congiunta dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977.
2. L'apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi, nei limiti dei parametri stabiliti dall'Amministrazione, è soggetta al rilascio di nuova autorizzazione con le modalità di cui al successivo art. 10, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S..
3. L'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala giochi è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S..

Art. 10 - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. Il Dirigente rilascia l'autorizzazione per l'apertura di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Municipale e di Igiene, della sorvegliabilità dei locali, delle norme relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso commerciale dei locali, della regolarità delle certificazioni presentate, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
2. L'Amministrazione Comunale può richiedere documentazione integrativa entro il termine di cui al precedente comma 1.
3. Del rigetto della domanda ne è data immediata comunicazione al richiedente indicando le motivazioni del mancato accoglimento.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al Prefetto ed al Questore e può essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta degli stessi.

Art. 11 - CONTINGENTE NUMERICO

1. Fatte salve le autorizzazioni già in essere al momento dell'adozione del presente provvedimento, si rilasciano nuove autorizzazioni per sale gioco esclusivamente all'interno della Zona Commerciale n. 6 – Insediamenti Produttivi, come individuato col provvedimento di Consiglio Comunale n. 36 del 10 Giugno 2002.
2. Le richieste di nuove aperture e/o trasferimenti di sale giochi od attività simili sono autorizzabili nella Zona Insediamenti Produttivi fermo restando il rispetto delle distanze minime individuate al successivo articolo 12.
3. ***In deroga a quanto stabilito ai precedenti punti nn. 1 e 2 è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per sale pubbliche da gioco in tutto il territorio comunale alle persone fisiche e non, in possesso di regolare licenza di pubblico esercizio rilasciata in forza di quanto disposto dalla Legge n. 287/1991 e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del Decreto 22 Febbraio 2010 abbiano sottoscritto***

con un provider riconosciuto da A.A.M.S., regolare contratto per svolgere attività di raccolta in sale dedicate alle VLT o comunque lettera d'intenti che precederà contratto definitivo.

- 4. L'autorizzazione per l'attività di sala pubblica da gioco viene rilasciata esclusivamente in presenza di locali che debbono risultare distinti da quelli dell'attività di pubblico esercizio in quanto nei locali dove si esercita l'attività delle scommesse è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, risultando possibile soltanto l'installazione in tali locali di uno o più distributori automatici di bevande analcoliche.**

Art. 12 - CARATTERISTICHE MINIME E LIMITAZIONI PER LE SALE GIOCHI

1. Fatte salve le caratteristiche delle attività già in essere, le autorizzazioni per sale giochi possono essere rilasciate quando:
 - a) siano installati non meno di 10 apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.;
 - b) nel caso di soli biliardi, il numero non sia inferiore a quattro;
 - c) la superficie del locale non sia inferiore a 120 mq al netto della superficie dell'eventuale punto di somministrazione interno, dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali uffici o magazzino;
 - d) il locale non sia ubicato in, o confinante con, edifici di civile abitazione fatte salve le situazioni in essere al momento dell'adozione del presente provvedimento;
 - e) i locali devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;
 - f) fatte salve le norme suddette il locale deve essere dotato di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui un bagno per diversamente abili;
 - g) in ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale;
 - h) il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110 commi 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso;
 - i) gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 commi 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. sono collocati in aree specificamente dedicate;
 - j) la superficie occupata con i giochi non può superare il 60 per cento della superficie calpestabile complessiva al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso, quali uffici o magazzini;
 - k) siano rispettate le norme igienico - sanitarie del relativo regolamento comunale.
2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala gioco.
3. La distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole di ogni ordine e grado, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto è fissata in metri 200, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini fra di loro.
4. Nelle sale giochi può essere autorizzata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici, nel caso la superficie richiesta per l'attivazione di una tipologia C) comportasse il mancato rispetto della superficie minima richiesta per sala giochi (120 mq.).

Art. 13 - DOMANDA PER L'APERTURA DI UNA SALA GIOCHI E RELATIVI ALLEGATI

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova sala giochi dovrà essere redatta in carta legale.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) il Codice Fiscale del richiedente e la partita I.V.A., se trattasi di società;
 - c) l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
 - d) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi di cui al precedente art. 12;
 - e) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) gli estremi della concessione edilizia o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso commerciale dei locali. Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942 è sufficiente

- allegare alla visura catastale, dalla quale risulti la destinazione d'uso commerciale, una dichiarazione di un tecnico che certifichi che non siano state apportate modifiche negli anni;
- b) planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco;
 - c) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione;
 - d) Certificato Prevenzione Incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
 - e) se la stessa accoglie fino a 200 persone:
 - relazione redatta da tecnico abilitato e planimetria dei locali in scala 1 : 200 necessaria per l'esame progetto da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
 - successivamente certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato;
 - f) se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità, comprensiva di preliminare esame progetto, da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
4. Prima del ritiro dell'autorizzazione devono essere presentati i seguenti documenti:
- a) le copie dei nulla - osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
 - b) la "Certificazione di impatto acustico" di cui all'art. 8 della Legge n. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) ed in applicazione di quanto alla Legge Regionale Veneto n. 21 del 10 Maggio 1999 con i criteri riportati nella deliberazione di Giunta Regionale del Veneto del 21 Settembre 1993, n. 4313 e di quanto al provvedimento di Consiglio Comunale n. 22 del 23 Marzo 2006, redatta da tecnico abilitato;
 - c) qualora siano installati impianti di diffusione sonora, la certificazione di cui al DPCM 215/99, redatta da tecnico abilitato;
 - d) documentazione comprovante la disponibilità dei locali.
 - e) autocertificazione del richiedente nella quale si dichiara di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento.
5. Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente sono accertati, anche a campione, da parte dell'ufficio comunale competente.
6. La documentazione deve essere integrata, salvo proroga per comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'archiviazione della pratica.
7. L'attività deve essere attivata entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 14 - TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è concessa, a richiesta, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in particolare quelle relative alla distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto, alla superficie minima, ed alla destinazione d'uso dei locali stessi.
2. La domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter procedurale, e deve contenere tutti gli elementi ed allegare i documenti indicati al precedente articolo 9 e seguenti.
3. Sono consentiti trasferimenti esclusivamente all'interno e/o verso la Zona Commerciale "6 – Insediamenti Produttivi".

Art. 15 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Per le sale giochi autorizzate:
 - a) qualora siano installati apparecchi di cui al comma 6 ed all'abrogato comma 7 lett. b) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. occorre rispettare il seguente numero massimo:
 - 1 apparecchio ogni 10 mq di superficie del locale.
 - b) Il numero di apparecchi o congegni appartenenti all'art. 110 comma 6 ed all'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. non deve essere superiore al numero complessivo di apparecchi di altre tipologie.
 - c) Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 ed all'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. devono essere collocati in aree specificamente dedicate.

- d) La superficie massima occupata dai giochi non può superare il 60% della superficie utile del locale.

Art. 16 – SUBINGRESSO

1. In caso di subentro in un'azienda o ramo d'azienda, la comunicazione deve essere presentata al Comune, entro 60 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza dal diritto al subentro.
2. Fino alla presentazione della comunicazione di subingresso non può essere esercitata l'attività.
3. Come disposto dall'art. 12 - bis del Reg. att. del T.U.L.P.S., come introdotto dal DPR 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 17 - VARIAZIONE DI SUPERFICIE

1. La richiesta per variazione di superficie del locale destinato ai giochi ed al pubblico di una sala giochi dovrà essere redatta in carta libera.
2. La stessa deve contenere:
 - le generalità del richiedente;
 - che i locali oggetto di ampliamento non siano ubicati in, o confinanti con, edifici di civile abitazione;
 - che siano rispettate le norme in materia di barriere architettoniche;
 - che siano rispettate le norme igienico - sanitarie del relativo regolamento comunale;
 - che sia rispettato il 60 per cento di superficie massima occupabile dai giochi;
 - che sia rispettato il principio che i giochi di cui all'art. 110, c. 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) siano collocati in aree specificamente dedicate;
3. Alla domanda si debbono allegare i seguenti documenti:
 - planimetria in scala 1 : 100, timbrata e firmata da un tecnico, indicante le superfici, le destinazioni funzionali delle stesse e le nuove disposizioni degli apparecchi, con particolare attenzione per quelle degli apparecchi appartenenti alla tipologia dell'art. 110, commi 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b);
 - gli estremi della concessione edilizia o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso commerciale della nuova superficie occupata;
 - dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione;
 - Certificato Prevenzione Incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
 - se la stessa accoglie fino a 200 persone:
 - relazione redatta da tecnico abilitato e planimetria dei locali in scala 1 : 200 necessaria per l'esame progetto da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
 - successivamente certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato;
 - se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità, comprensiva di preliminare esame progetto, da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
 - la "Certificazione di impatto acustico" di cui all'art. 8 della Legge n. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) ed in applicazione di quanto alla Legge Regionale Veneto n. 21 del 10 Maggio 1999 con i criteri riportati nella deliberazione di Giunta Regionale del Veneto del 21 Settembre 1993, n. 4313 e di quanto al provvedimento di Consiglio Comunale n. 22 del 23 Marzo 2006, redatta da tecnico abilitato;
 - qualora siano installati impianti di diffusione sonora, la certificazione di cui al DPCM 215/99, redatta da tecnico abilitato;
 - documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - eventuali nulla osta dei nuovi apparecchi installati.
4. Non sono consentiti ampliamenti all'interno della Zona commerciale "1 - Centro Storico".

Art. 18 – ORARI

1. L'orario di esercizio delle sale giochi è disciplinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco e può variare ed essere differenziato per tipo di esercizio e di servizio svolto, per zona e per periodi dell'anno, con fissazione di limiti anche più ristretti in relazione alle diverse esigenze. In particolare, per i locali situati in Centro Storico, l'orario di chiusura non potrà superare le ore 24.00.

Capo III - DEGLI APPARECCHI INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL T.U.L.P.S., DELLA LEGGE N. 287/1991 E DEL D.P.R. N. 235/2001

Art. 19 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Nei pubblici esercizi non sono permessi i giochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 194 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. approvato con RD 635/40 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di qualunque specie, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S., della Legge n. 287/1991 e del D.P.R. n. 235/2001 è soggetto a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.
3. Nei bar, ristoranti, circoli con somministrazione ai soci, agenzie di raccolta scommesse per conto dei concessionari non possono essere installati più di 6 apparecchi o congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.;
4. Negli alberghi non possono essere installati più di 7 apparecchi o congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S..
5. Nelle agenzie di raccolta scommesse non possono essere installati più di 9 apparecchi o congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S..
6. Non concorrono a formare limite numerico, i giochi da tavolo (es. risiko, monopoli, scacchi, dama, ecc.) e i giochi di carte.
7. I biliardi non concorrono a formare i limiti numerici negli esercizi di cui sopra se installati fino ad un massimo di tre.
8. Qualora siano installati apparecchi di cui ai commi 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. occorrerà rispettare il seguente numero massimo:
 - a) in ciascun bar ed esercizi assimilabili sono installabili, in relazione alla superficie di somministrazione un apparecchio o congegno ogni 15 mq di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 mq di superficie. Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 c. 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate. Possono essere installati fino ad un massimo di 6 apparecchi complessivi. Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.
 - b) In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile sono installabili, in relazione alla superficie di somministrazione un apparecchio o congegno ogni 30 mq di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 mq di superficie. Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 c. 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate. Possono essere installati fino ad un massimo di 6 apparecchi complessivi. Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.
 - c) Negli esercizi che svolgono congiuntamente attività di bar e di ristorante in un unico locale, anche composto di più sale comunicanti, il numero massimo di apparecchi installabili è determinato in relazione ai criteri di cui alla precedente lettera a). Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 - c. 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate. Possono essere installati fino ad un massimo di 6 apparecchi complessivi. Gli apparecchi di cui all'art. 110 - c. 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.
 - d) Negli esercizi che svolgono congiuntamente attività di albergo e bar, il numero massimo di apparecchi installabili è determinato in relazione ai criteri di cui alla

- precedente lettera a). Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 - c. 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate. Possono essere installati fino ad un massimo di 6 apparecchi complessivi. Gli apparecchi di cui all'art. 110 - c. 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.
- e) In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio autorizzato ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., sono installabili, in relazione alla superficie del locale un apparecchio o congegno ogni 15 mq di superficie del locale medesimo. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 mq di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 15 mq, fino ad numero massimo pari ad 8. Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 - c. 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate. Possono essere installati fino ad un massimo di 9 apparecchi complessivi. Gli apparecchi di cui all'art. 110 - c. 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.
- f) In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., sono installabili, in relazione alla superficie del locale un apparecchio o congegno ogni 15 mq di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 mq di superficie. Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 - c. 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate. Possono essere installati fino ad un massimo di 6 apparecchi complessivi. Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.
- g) In ciascun circolo privato, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 235/2001, si osservano le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione. Non sono stabiliti limiti numerici per le aree diverse da quelle di somministrazione, nelle quali possono essere installati solo apparecchi diversi da quelli di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. - c. 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b).
9. Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. ai commi 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) in locali o aree diverse da quelle della somministrazione.
10. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.
11. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi e congegni da gioco di qualunque specie all'esterno dei locali inerenti l'attività prevalente.

Art. 20 - COMUNICAZIONE DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI DI TRATTENIMENTO E SVAGO ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI

1. La comunicazione di installazione (D.I.A.) di apparecchi e congegni di trattenimento e svago all'interno di pubblici esercizi e/o circoli privati deve essere presentata in carta libera e contenere le seguenti indicazioni:
- i dati anagrafici del richiedente e l'eventuale ragione sociale;
 - il codice fiscale e l'eventuale partita Iva;
 - la residenza e/o la sede legale;
 - l'ubicazione dell'esercizio e l'eventuale insegna;
 - il numero dell'autorizzazione comunale in possesso;
 - la tipologia di attività svolta (es. bar, ristorante, albergo, ecc.);
 - autocertificazione ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti morali per l'esercizio di tale attività nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assenza di condanne di tipo mafioso;
 - una dichiarazione nella quale si certifica di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento; a la planimetria del locale con l'indicazione della superficie;

- dichiarazione che gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 - commi 6 e dell'abrogato comma 7 lett. b) del T.U.L.P.S. non sono contigui a quelli di cui alle altre tipologie;
 - nulla - osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
 - copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno valido.
2. L'eventuale rigetto della DIA è comunicato al richiedente con le motivazioni del mancato accoglimento.

Art. 21 - ORARI

1. L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. è disciplinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco e può essere differenziato per tipo di esercizio e di servizio svolto, per zona e per periodi dell'anno, con fissazione di limiti anche più ristretti in relazione alle diverse esigenze. In particolare, per i locali situati in Centro Storico, l'orario di chiusura non potrà superare le ore 24.00.

Capo IV - DEL GIOCO DELLE CARTE

Art. 22 - DISCIPLINA DEL GIOCO DELLE CARTE

1. Il gioco delle carte, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S., della legge n. 287/1991 e del D.P.R. n. 235/2001 è soggetto a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.
2. Il gioco delle carte non è considerato per il calcolo del limite massimo di giochi esercitati negli esercizi.

Art. 23 - COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DEL GIOCO DELLE CARTE ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI.

1. La comunicazione di esercizio del gioco delle carte all'interno di pubblici esercizi è soggetto a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.
2. Nella comunicazione (D.I.A.) devono essere indicati:
- i dati anagrafici del richiedente e l'eventuale ragione sociale;
 - il codice fiscale e l'eventuale partita Iva;
 - a la residenza e/o la sede legale;
 - l'ubicazione dell'esercizio e l'eventuale insegna;
 - il numero dell'autorizzazione comunale in possesso nonché la tipologia di attività svolta (es. bar, ristorante, albergo, ecc.);
 - autocertificazione ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti morali per l'esercizio di tale attività nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assenza di condanne di tipo mafioso;
 - una dichiarazione nella quale si certifica di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento;
 - a copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno valido.

Capo V - DELLE SANZIONI E DELLE NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 - SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter, 17-quater, 110 e 221-bis del T.U.L.P.S..
2. Le altre violazioni al presente Regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da 80 a 500 Euro;
3. Compete al Dirigente l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e/o della chiusura dell'esercizio.
4. Ai sensi dell'art. 110 - comma n. 10 - del T.U.L.P.S., se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 - commi nn. 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater - è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione, ai sensi dell'art. 8-bis della Legge 689/91, è revocata.

Art. 25 - NORME TRANSITORIE

1. Le autorizzazioni per le sale giochi rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.
2. I titolari di pubblici esercizi, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ed entro dodici mesi, devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento.
3. Ai fini dell'adeguamento gli esercenti devono presentare un'autodichiarazione relativa alle dimensioni del locale, alla tipologia di attività esercitata, alla tipologia degli apparecchi installati ed ai nulla osta definitivi degli apparecchi rilasciati agli installatori dall'Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato.

Art. 26 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.

(1). Comma prima modificato dal comma 6 dell'art. 39, D.L. 30 Settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal comma 525 dell'art. 1, L. 23 Dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il comma 13 del citato articolo 39, i commi 526, 530 e 531 dell'art. 1 della citata legge 266 del 2005, il D. Dirett. 10 Aprile 2003, il D. Dirett. 27 Ottobre 2003 e il D. Dirett. 4 Dicembre 2003. Con provvedimento 1 °Luglio 2004 (Gazz. Uff. 8 Luglio 2004, n. 158) sono state stabilite le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui al presente comma, nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 Giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari.

(2). Lettera abrogata dal comma 495 dell'art. 1, L. 30 Dicembre 2004, n. 311.

(3). Comma aggiunto dall'art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 Settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall'art. 4, comma 195, L. 24 Dicembre 2003, n. 350.

(4). Vedi, anche, il D. Dirett. 8 Novembre 2005 e il D. Dirett. 30 Gennaio 2006.